



COMUNE DI CASTEL D'AIANO
(Provincia di Bologna)

Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con deliberazione del consiglio Comunale n. 54 del 21/07/2014
Modificato con deliberazione consiliare n. 23 del 15/07/2015

INDICE

| | |
|-------------|--|
| Art. 1 | Oggetto del regolamento |
| Art. 2 | Obbligazione tributaria |
| Art. 3 | Tariffa della Tassa |
| Art. 4 | Piano finanziario |
| Art. 5 | Locali e aree scoperte soggetti alla tassa |
| Art. 6 | Locali ed aree scoperte non soggetti alla tassa |
| Art. 7 | Articolazione tariffaria |
| Art. 8 | Utenze domestiche – Calcolo della tariffa |
| Art. 9 | Utenze domestiche – Categorie |
| Art. 10 | Utenze non domestiche – Calcolo della tariffa |
| Art. 11 | Utenze non domestiche – Categorie |
| Art. 12 | Produzione di rifiuti speciali non assimilati |
| Art. 13 | Riduzione per le utenze non domestiche |
| Art. 14 | Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche |
| Art. 15 | Riduzioni tariffarie |
| Art. 15 bis | Agevolazioni |
| Art. 16 | Zone non servite |
| Art. 17 | Mancato svolgimento del servizio |
| Art. 18 | Tassa giornaliera |
| Art. 19 | Tributo provinciale |
| Art. 20 | Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione |
| Art. 21 | Riscossione |
| Art. 22 | Dilazioni di pagamento e ulteriori riduzioni |
| Art. 23 | Riscossione coattiva |
| Art. 24 | Norma di rinvio |
| Art. 25 | Norme transitorie e finali |
| Allegato A | Categorie utenze domestiche |
| Allegato B | Categorie utenze non domestiche |

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti nel Comune di Castel d'Aiano, costituente ai sensi dell'art. 1 comma 639 della legge n. 147 del 27/12/2013 una delle componenti dell'imposta unica comunale riferita ai servizi .

Art. 2
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nei termini previsti.
3. Nel caso in cui a seguito di verifiche o accertamenti sia riscontrata l'insussistenza del presupposto tributario è possibile effettuare d'ufficio la cancellazione dell'utenza.

Art. 3
TARIFFA DELLA TASSA

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidata su base giornaliera
2. Le tariffe della tassa sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale.
3. Sulla base dell'articolo 652 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, il Comune, nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisura la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
4. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
5. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base del piano economico finanziario da adottare mediante delibera consiliare, entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La tariffa a regime deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 4
PIANO FINANZIARIO

1. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità competente ed al Comune in tempo utile all'approvazione del bilancio comunale.

2. E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi, non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione della tassa provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili; ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 5

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TASSA

1. Sono soggetti alla tassa tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno da apposito manufatto esistente qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati.

2. Sono altresì soggette alla tassa tutte le aree scoperte operative occupate o detenute la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche.

Art. 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TASSA

1. Non sono soggetti all'applicazione della tassa i locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti, o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali ad esempio:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori, silos e simili e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone;
- b) unità immobiliari prive di utenza elettrica attiva;
- c) Unità immobiliari oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e alla superficie oggetto dell'intervento, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori purché di fatto non utilizzato;
- d) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni (a esempio parcheggi, area verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, ecc) e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- e) superfici di locali coperti limitatamente alla parte dei locali con altezza inferiore a 150 centimetri;
- f) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale condizione sia confermata da idonea documentazione (es. provvedimento di inagibilità)
- g) aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- h) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti, le superfici su cui insiste l'eventuale impianto tecnologico di lavaggio autoveicoli e le aree visibilmente adibite esclusivamente all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio; per i distributori di carburante rimangono soggetti a tariffa oltre ai locali, l'area della proiezione al suolo delle pensiline;
- i) Locali ed aree adibiti a luoghi di culto delle religioni destinate allo svolgimento delle funzioni religiose o all'insegnamento della religione;

- 1) Locali ed aree destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
2. Le condizioni di esclusione debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.

Art. 7 **ARTICOLAZIONE TARIFFARIA**

1. Il sistema tariffario si articola in utenze domestiche e utenze non domestiche .
2. Per utenza domestica si intendono le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze come garage, cantine, magazzini, autorimesse ecc.
3. Per utenza non domestica si intendono le restanti superfici, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

Art. 8 **UTENZE DOMESTICHE - CALCOLO DELLA TARIFFA**

1. La tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie e secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 9 **UTENZE DOMESTICHE – CATEGORIE**

1. Le utenze domestiche vengono suddivise in base alle categorie di cui all'Allegato A.
2. Con riferimento al numero di componenti familiari da assegnare, si intende:
 - a) Per utenza domestica di soggetti residenti, la sola unità abitativa occupata e/o utilizzata da persone che, secondo le risultanze dell'anagrafe del comune, vi abbiano stabilito la propria residenza;
 - b) Per utenze domestiche di soggetti non residenti, le unità abitative occupate e/o utilizzate da persone che risultino ufficialmente residenti fuori dal comune e le abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti.
3. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del Comune riferiti al primo gennaio di ciascun anno; in caso di attivazione dell'utenza nel corso dell'anno si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare rilevato al momento della comunicazione di nuova occupazione.
4. Devono essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione non supera i sei mesi all'anno.
5. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa non sono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a) anziano collocato in casa di riposo;

- b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi all'anno;
- c) soggetti che sono ricoverati in strutture sanitarie di cura o assistenziali o comunità per un periodo superiore a 6 mesi all'anno;
- d) studenti universitari
- e) studenti frequentati gli istituti di istruzione superiore

Per ottenere l'estrapolazione dal nucleo familiare l'assenza deve essere comunicata allegando idonea comunicazione; in particolare per la casistica di cui alla lettera:

- d) documento attestante l'iscrizione alla carriera universitaria comprovante che, rispetto al piano di studio della facoltà, non ci siano ritardi superiori ad un anno
- e) documento rilasciato dall'istituto attestante la permanenza per l'intero anno scolastico all'interno dell'istituto stesso

6. Per i locali tenuti a disposizione per i propri usi dai soggetti di cui al comma precedente risultanti come unici componenti del nucleo familiare ai fini del calcolo viene mantenuto un solo componente.

7. Per le unità ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari ivi residenti, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti

8. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale o per le abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti, il numero dei componenti viene fissato in due unità.

Il numero degli occupanti di cui al comma precedente può essere diversamente determinato previa presentazione da parte degli interessati di dichiarazione corredata da idonea documentazione (stato di famiglia) comprovante la composizione del nucleo familiare da presentarsi entro il 31 dicembre e a valere per l'anno successivo.

Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di soggetti non residenti verrà mantenuto il numero di occupanti pari a 1 nell'ipotesi in cui tale informazione risulti già acquisita nella banca dati comunale.

9. Le variazioni del numero dei componenti per i soggetti residenti, sono acquisite direttamente dall'Ufficio anagrafico comunale;

10. Per le pertinenze di abitazioni (cantine, autorimesse ecc.) il numero di componenti da considerare è determinato con gli stessi criteri previsti per le abitazioni.

Le cantine, le autorimesse o altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative

11. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone non fisiche il numero degli occupanti si presume pari a una unità.

Art. 10

UTENZE NON DOMESTICHE - CALCOLO DELLA TARIFFA

1. La tariffa per le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, e per le attività produttive in genere, è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie.

2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 11

UTENZE NON DOMESTICHE - CATEGORIE

1. Le utenze non domestiche si dividono in base alle categorie di cui all'Allegato B.

2. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione di cui all'Allegato B del presente Regolamento, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. Qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico si applica la tariffa delle utenze domestiche

4. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 12

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di esse ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Quanto sopra disposto si deve intendere esteso a qualsiasi locale ed area indipendentemente dalla sua destinazione d'uso, compresi i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive, a patto che siano puntualmente riscontrabili con riferimento a ciascuna distinta superficie le condizioni di cui al periodo precedente. L'esclusione di cui sopra, è in ogni caso subordinata all'effettivo verificarsi ed alla riscontrabilità delle condizioni stabilite dalle disposizioni di legge e regolamentari che regolano il tributo, il servizio di gestione dei rifiuti e la materia dei rifiuti.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando alla superficie su cui l'attività viene svolta (esclusi i locali adibiti a uffici, mense, spogliatoi e servizi) le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

OFFICINE MECCANICHE

(macchine utensili, tornitori, saldatori ecc..) _____ 50%

TIPOGRAFIE _____ 40%

FALEGNAMERIE _____ 20%

AUTOCARROZZERIE _____ 60%

AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI _____ 50%

GOMMISTI _____ 20%

AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO _____ 30%

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE _____ 20%

ROSTICCERIE _____ 20%

PASTICCERIE _____ 20%

LAVANDERIE TINTORIE _____ 20%

VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE _____ 50%

OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA _____ 40%

AMBULATORI MEDICI DENTISTICI (non facenti parte
delle strutture sanitarie che operano in forma
organizzata e continuativa nell'ambito e per le
finalità di cui alla legge 833/1978) _____ 20%

| | |
|--|-----|
| MARMISTI _____ | 60% |
| IDRAULICI _____ | 50% |
| VETERINARI _____ | 50% |
| ATTIVITA' DI RISTORAZIONE E SIMILI _____ | 5% |

1. L'esenzione e le riduzioni di superficie di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 20 ed a fornire entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

Art. 13

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo. La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.

2. Al fine dell'attribuzione della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30 giugno di ogni anno apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata alla tassa dell'attività ed il doppio del coefficiente massimo di produzione annuo, coefficiente Kd previsto dal D.P.R. 158/1999.

3. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata comprensiva di interessi e sanzioni.

Art. 14

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per il compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% del tributo con effetto dal mese successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la

presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Art. 15

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. La tassa è ridotta:

- del 30% nelle seguenti ipotesi:

a) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente per meno di 183 giorni;

b) per il solo anno 2014, abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;

c) parte abitativa delle costruzioni rurali in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del dpr 23/03/1998 n. 139;

- del 10% per le abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione, intendendo per tali le abitazioni nelle quali non risultano occupanti ivi residenti;

- del 10% per le abitazioni e relative pertinenze intestate a soggetti residenti il cui nucleo familiare è composto da n. 4 componenti e oltre;

- del 20% per le abitazioni e relative pertinenze di metratura complessiva pari o superiore a mq. 100 con un unico occupante ivi residente; tale riduzione viene concessa su istanza del contribuente che dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la sussistenza delle condizioni dovendosi ritenere irrilevante la situazione anagrafica.

- di un terzo per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà e usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso.

2. Per le utenze non domestiche la tassa, a consuntivo, è ridotta in rapporto ai giorni di chiusura dell'attività purché gli stessi siano superiori a 60 giorni nell'arco dell'anno. Tale riduzione compete a richiesta dell'interessato che dovrà comunicare preventivamente all'ufficio Polizia Municipale del comune i giorni di chiusura; comunicazione che dovrà essere affissa anche all'entrata del locale.

3. Le riduzioni tariffarie previste alle lettere a, c, sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di variazione se la richiesta è presentata entro 30 giugno dell'anno successivo, in caso contrario dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, in tal caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. La riduzione del 10% per le abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione verrà riconosciuta d'ufficio a decorrere dal 01/01/2014 per tutte le abitazioni e relative pertinenze che non risultano occupate da soggetti residenti.

5. La riduzione del 10% per le abitazioni e relative pertinenze intestate a soggetti residenti il cui nucleo familiare è composto da n. 4 componenti e oltre verrà riconosciuta d'ufficio a decorrere dal 01/01/2014 sulla base del numero dei componenti risultanti nelle singole utenze al 1 gennaio rilevati in base all'art 9.

6. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

7. L'ammontare delle riduzioni previste dal presente regolamento non devono superare il 70% della tassa dovuta sulla singola utenza

Art. 15 bis
AGEVOLAZIONI

1. Per i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (bar/ristoranti) che si impegnano a rimuovere o non installare apparecchi da gioco (slot machine ecc.) che permettono vincite in danaro nei propri locali la tariffa (parte fissa e parte variabile) è ridotta nella misura del 20% .

Per godere della riduzione occorre presentare al comune l'autocertificazione attestante l'assenza o la rimozione degli apparecchi; la comunicazione ha effetto dall'anno successivo a quello in cui viene effettuata. Per il solo anno 2015 il termine viene fissato al 30 settembre 2015.

2. Per gli anni 2015 e 2016, o frazione per il primo anno di attività fino al 31/12 dello stesso, la tariffa (parte fissa e parte variabile) è ridotta nella misura del 20% a favore di coloro che richiedono la partita iva per intraprendere una nuova attività d'impresa . La riduzione non spetta a coloro che cessano l'attività e ne intraprendono un'altra con lo stesso codice attività entro sei mesi dalla cessazione, e alle attività che costituiscono una mera prosecuzione dell'attività precedente, anche nel caso in cui si tratti di soggetti diversi.

Ulteriore condizione per godere dell'agevolazione è la presentazione della dichiarazione di inizio occupazione entro i termini previsti.

Le agevolazioni sopracitate sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura, che non può eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo .

Art. 16
ZONE NON SERVITE

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra essi ed il più vicino punto di raccolta non sia superiore a 500 metri lineari.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze di fatto non servite dalla raccolta, la tassa da applicare è ridotta in misura del 70%.

4. Gli occupanti o conduttori degli insediamenti comunque situati fuori dalle zone servite sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta del proprio comune.

Art. 17
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tassa

è dovuta dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % per il periodo in cui il servizio non è stato effettivamente svolto.

Art. 18 **TASSA GIORNALIERA**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto la tassa giornaliera.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa della tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata.
4. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica maggiorata del 50%.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della tassa.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche
7. Alla tassa giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della tassa annuale.
8. La tassa giornaliera non è dovuta nei seguenti casi:
 - occupazione di locali o aree scoperte per meno di due ore giornaliere;
 - occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato al punto precedente;
 - occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
 - occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;
 - occupazioni realizzate da associazioni di volontariato del comune in occasione di manifestazioni politiche, sociali, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero.
9. Alla tassa giornaliera non si applicano le riduzioni di cui all'art. 17 del presente regolamento
10. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico provvede alla liquidazione e riscossione della tassa.

Art. 19 **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

Art. 20 **DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento alla tassa determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare all'ufficio preposto dall'amministrazione comunale la dichiarazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'occupazione/detenzione o possesso dei locali e aree soggette.
4. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno che comportano un aumento del tributo producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione del tributo, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini stabiliti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.
6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 30 giugno dell'anno successivo al giorno della cessazione con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.
7. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione o dalla data di inizio occupazione da parte del soggetto subentrante qualora sia inequivocabilmente riconducibile al medesimo immobile salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
8. Tutte le dichiarazioni di iscrizione, cancellazione o variazione devono essere redatte su appositi moduli predisposti dal comune o su fogli di carta semplice contenenti tutti gli elementi richiesti. Le stesse potranno essere consegnate direttamente, a mezzo posta con raccomandata a/r, a mezzo fax, posta elettronica o PEC. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. Nell'ipotesi in cui la sottoscrizione non avvenga in presenza del dipendente comunale addetto al ritiro, occorre allegare fotocopia di un valido documento d'identità.
9. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'ente preposto, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. In caso di invio per posta elettronica il soggetto passivo deve ricevere la "conferma di lettura"; in tal caso la denuncia si intende consegnata alla data di invio della mail.
10. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.
11. Nel caso di decesso del contribuente i coobbligati o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione entro il termine di cui al precedente comma 6.
12. Gli uffici comunali, in occasione di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente a presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 21

RISCOSSIONE

1. La tassa comunale sui rifiuti è versata secondo le disposizioni di legge.
2. Il numero di rate del pagamento della tassa verrà stabilito annualmente con apposita deliberazione dell'ente. In caso di mancata deliberazione verrà prorogata la delibera precedente. L'importo complessivo della tassa annuale dovuta da versare è arrotondato all'euro superiore o

inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

3. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente.

5. In caso di mancato o parziale versamento richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare, maggiorate delle spese di notifica, in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1 comma 695 della Lg. 147/2013 e l'applicazione degli interessi.

Art. 22

DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Qualora le somme dovute, in seguito all'accertamento, comprensive di eventuali sanzioni e interessi, siano superiori a € 600,00 per le utenze domestiche e € 1.000 per le utenze non domestiche, il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 4 rate con cadenza trimestrale, oltre all'applicazione degli interessi legali sulle somme versate entro il termine di scadenza ordinaria e per il periodo di rateazione.

2. L'utente decade dalla suddetta rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

Art. 23

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

Art. 24

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 25

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2015.

